



Bruxelles, 25 ottobre 2017
(OR. en)

13659/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0269 (NLE)**

**AGRI 575
AGRIORG 104
AGRIFIN 111**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 ottobre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 619 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 619 final.

All.: COM(2017) 619 final

Bruxelles, 24.10.2017
COM(2017) 619 final

2017/0269 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo
complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione
1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione
2000/2001**

{SWD(2017) 348 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 9 febbraio 2017, nella sentenza della causa C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise SA contro État belge, la Corte di giustizia ha dichiarato invalidi il regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo complementare, e il regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.

I contributi per le campagne di commercializzazione in questione erano stati inizialmente fissati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Il regolamento prevedeva un sistema di autofinanziamento del settore dello zucchero grazie a contributi alla produzione flessibili.

Nel regolamento (CE) n. 2038/1999, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fondava sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori in ogni campagna di commercializzazione per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno e su un regime di garanzie di prezzi di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa.

Il principio della responsabilità finanziaria era assicurato dal versamento da parte dei produttori di un contributo di base applicabile a qualsiasi produzione di zucchero A e B, fino ad un massimo del 2% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, riguardante la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5 % di quest'ultimo prezzo. Se tali contributi non consentivano di raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento del settore, nel corso di ciascuna campagna di commercializzazione il regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva la riscossione di un contributo complementare alla produzione. L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2038/1999 conteneva gli elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi.

Nella sentenza di cui sopra, la Corte non ha messo in discussione il sistema dei contributi alla produzione né il principio secondo cui i produttori assumono integralmente la responsabilità finanziaria, per ogni campagna di commercializzazione, in relazione alle perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno dell'Unione e sono, pertanto, soggetti al pagamento di contributi sulla loro produzione nell'ambito del regime delle quote che la Commissione deve fissare per coprire le spese registrate durante le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001.

Tuttavia, la Corte ha deliberato che la Commissione ha commesso errori nel calcolo dei contributi annui stabiliti per il periodo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio; ha constatato che il metodo figurante nei regolamenti (CE) n. 2267/2000 e n. 1993/2001, utilizzati dalla Commissione per determinare i contributi, era incorretto in quanto sfociava in una sopravvalutazione dei costi da coprire e, di conseguenza, creava un sovraccosto a scapito dei produttori di zucchero.

La sentenza ha dato origine ad un vuoto giuridico per quanto riguarda l'importo esatto dei contributi relativamente alle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001. Pertanto, onde rispettare la sentenza della Corte, è opportuno sostituire i contributi fissati per

le suddette campagne di commercializzazione, calcolati conformemente al metodo approvato dalla Corte, con effetto retroattivo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Ai sensi dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), «l'istituzione [...] da cui emana l'atto annullato [...] [è tenuta] a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea comporta». Pertanto, in seguito all'annullamento dei regolamenti (CE) n. 2267/2000 e n. 1993/2001, occorre stabilire nuovi contributi per il periodo in questione.

L'ambito dell'organizzazione comune del mercato per il settore dello zucchero è cambiato dal 1999: il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio non può quindi più costituire la base giuridica per correggere i contributi. Di conseguenza, la Commissione non è autorizzata ad adottare l'atto giuridico correttivo necessario all'applicazione della sentenza.

Conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prelievi contributi. Considerata la natura della proposta di regolamento, l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE sembra costituire la base giuridica adatta per determinare i contributi corretti "zucchero" per le campagne di commercializzazione in questione.

Nella sentenza di cui sopra la Corte ha chiarito tutti gli elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della «perdita media» ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, su cui deve basarsi il calcolo della «perdita complessiva» che deve essere coperta dai contributi alla produzione. In particolare, la «perdita media» è ottenuta dividendo l'importo complessivo delle restituzioni versate per il totale dei quantitativi esportati di zucchero di quota, con o senza restituzione. L'utilizzo del nuovo metodo precisato dalla Corte diminuisce sensibilmente l'ammontare della «perdita media» e della «perdita complessiva» che devono essere coperte dai contributi per il periodo in parola.

Pertanto, la proposta di regolamento dovrà stabilire i contributi alla produzione dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, ricalcolati mediante il metodo delucidato dalla Corte. Ciò consentirà agli Stati membri di calcolare l'importo da rimborsare ai produttori di zucchero per compensare i contributi in eccesso che sono stati loro addebitati per lo stesso periodo. Gli Stati membri dovrebbero procedere al rimborso dei produttori di zucchero applicando i contributi riveduti, secondo il diritto nazionale vigente e i termini di prescrizione nazionali. Essi dovrebbero provvedere a che siano rimborsati gli operatori economici che hanno chiesto il rimborso a giusto titolo e nei tempi previsti.

Inoltre, la revisione dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 inciderà sull'importo che i produttori di zucchero hanno dovuto versare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo A o B e l'importo di tali contributi riscossi per le campagne di commercializzazione interessate.

In effetti, conformemente all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in vigore fino al 2006, i contributi erano versati dai fabbricanti di zucchero ma questi ultimi recuperavano il 60% di tali costi dai produttori di barbabietole acquistando le barbabietole ad un prezzo inferiore. Allorché gli importi dei contributi erano fissati al di sotto del livello massimo per i contributi A o B (ovvero il 2% e il 37,5% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco rispettivamente), l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva che i fabbricanti di zucchero dovessero corrispondere ai venditori di barbabietole il 60% della differenza fra l'importo massimo del contributo in questione e l'importo del contributo di base o del contributo B effettivamente riscosso.

Pertanto, quest'atto giuridico correttivo stabilisce gli importi rivisti che i produttori di zucchero dovrebbero rimborsare ai venditori di barbabietole. Occorre rimborsare ai venditori di barbabietole soltanto la differenza fra i vecchi ed i nuovi importi.

Il rimborso dei contributi «zucchero» costituisce una correzione dei contributi «zucchero» inizialmente versati sulle risorse proprie dell'Unione europea. Gli Stati membri devono stabilire i nuovi contributi «zucchero» sulla base dei nuovi contributi entro il 30 settembre 2018.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha presentato agli Stati membri un documento di lavoro sulla fissazione dei contributi zucchero corretti e sul follow-up della sentenza del 9 febbraio 2017. Il documento di lavoro è stato presentato e discusso il 28 settembre 2017 in sede di comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Numerosi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di elaborare un atto giuridico che corregga i contributi, incluso del rimborso imputabile al bilancio dell'Unione degli interessi sui rimborsi che gli Stati membri hanno già versato o che devono versare ai produttori di zucchero che hanno pagato i contributi in eccesso nelle campagne in questione. Alcune delegazioni hanno anche proposto di calcolare tali interessi ad un tasso uniforme a livello europeo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La revisione dei contributi alla produzione dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 si tradurrà in una rettifica negativa di 116 318 466 EUR da imputare alle risorse proprie dell'Unione europea. A parte l'importo di cui sopra, gli Stati membri possono esigere che la Commissione rimborsi loro gli interessi che hanno effettivamente pagato, conformemente alla propria legislazione nazionale, nell'ambito del rimborso dei contributi in eccesso riscossi per le campagne in questione. Le spese relative a quest'ultimo punto saranno imputate separatamente sul bilancio dell'UE dagli Stati membri interessati su presentazione delle corrispondenti prove di pagamento.

5. ALTRI ELEMENTI

La Commissione pubblica parallelamente un documento dei suoi servizi a corredo della presente proposta di regolamento del Consiglio, inteso a chiarire alcuni elementi connessi al rimborso dell'importo principale e degli interessi, al rimborso spettante ai venditori di barbabietole, alla procedura contabile ed al monitoraggio della procedura di rimborso.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 8, e dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio¹, alla Commissione è conferito il potere di adottare le modalità di applicazione del contributo alla produzione di base e del coefficiente per il calcolo del contributo complementare che devono essere riscossi presso i titolari delle quote nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
- (2) I regolamenti (CE) n. 2267/2000² e (CE) n. 1993/2001³ della Commissione hanno fissato i contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero.
- (3) Nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio⁴ ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2038/1999. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio⁵ ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1260/2001. Il regolamento (CE) n. 318/2006, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁶, ha sostituito il sistema di contributi variabili alla produzione dello zucchero consistente nell'autofinanziamento del regime delle quote di produzione con

¹ Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 29).

³ Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271 del 12.10.2001, pag. 15).

⁴ Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

una nuova tassa alla produzione intesa a contribuire al finanziamento delle spese inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tale tassa temporanea sulla produzione è rimasta applicabile fino al 30 settembre 2017 ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (4) Con sentenza del 9 febbraio 2017⁸, la Corte ha invalidato i regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001. Nella sentenza la Corte ha dichiarato che l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- (5) La Corte ha dichiarato inoltre che l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- (6) Pertanto, per conformarsi alla sentenza della Corte è necessario fissare gli importi dei contributi alla produzione e il contributo complementare al livello appropriato.
- (7) In particolare, la «perdita media» deve essere ottenuta dividendo l'importo complessivo delle restituzioni versate per il totale dei quantitativi esportati dei prodotti ammissibili alla restituzione, a prescindere dalla circostanza che siano stati esportati con o senza restituzione. L'applicazione del metodo precisato dalla Corte diminuisce sensibilmente l'ammontare della «perdita media» e della «perdita complessiva» che devono essere coperte dai contributi per il periodo in parola.
- (8) La revisione dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 inciderà sull'importo che i produttori di zucchero hanno dovuto versare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo A o B e l'importo di tali contributi riscossi per le campagne di commercializzazione interessate.
- (9) In effetti, conformemente alla regolamentazione relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in vigore fino al 2006, i contributi erano versati dai fabbricanti di zucchero ma questi ultimi recuperavano il 60% di tali costi dai produttori di barbabietole acquistando le barbabietole ad un prezzo inferiore. L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva che quando gli importi dei contributi erano fissati al di sotto del livello massimo per i contributi A o B (ovvero il 2% e il 37,5% del prezzo d'intervento dello zucchero bianco rispettivamente), i fabbricanti di zucchero doversero corrispondere ai venditori di barbabietole il 60% della differenza fra l'importo massimo del contributo in questione e l'importo del contributo di base o del contributo B effettivamente riscosso.

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁸ Causa C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise, ECLI:EU:C:2017:105.

- (10) È necessario pertanto fissare gli importi rivisti che i produttori di zucchero dovrebbero rimborsare ai venditori di barbabietole. Occorre rimborsare ai venditori di barbabietole soltanto la differenza fra i vecchi ed i nuovi importi.
- (11) Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, ricalcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 66 941 664 EUR. Occorre quindi fissare di conseguenza il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 ed applicarlo alla campagna di commercializzazione in questione.
- (12) Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, ricalcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 49 376 802 EUR.
- (13) Ai fini della certezza del diritto e per assicurare un trattamento uniforme degli operatori economici interessati nei diversi Stati membri, è necessario fissare una data entro la quale definire i contributi oggetto del presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio⁹.
- (14) Agli operatori economici sono stati imputati contributi in eccesso per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001. Gli Stati membri dovrebbero procedere al rimborso dei operatori economici applicando i contributi riveduti, secondo il diritto nazionale vigente e i termini di prescrizione nazionali. Essi dovrebbero provvedere a che siano rimborsati gli operatori economici che hanno chiesto il rimborso a giusto titolo e nei tempi previsti.
- (15) Il calcolo dei contributi alla produzione e dei contributi complementari fissati dal presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 sono fissati al punto 1 dell'allegato.
2. Il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare al contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1999/2000 è fissato al punto 2 dell'allegato.
3. Gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B per la campagna di commercializzazione 2000/2001 sono fissati al punto 3 dell'allegato.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Articolo 2

La data per l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1 si applica a decorrere dal:

- 13 ottobre 2000 per la campagna di commercializzazione 1999/2000;
- 12 ottobre 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEMA FINANZIARIA

SCHEMA FINANZIARIA		FS/17/4938476		
		6.2.2017.1		
		DATA: 6.9.2017		
1.	<p>LINEA DI BILANCIO: Vedi previsioni di bilancio di seguito.</p> <p>Capitolo 1 1 - Articolo 1 1 0 (Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti):</p> <p>05 07 02 (Composizione delle controversie)</p>	<p>STANZIAMENTI: B 2017; PB 2018</p> <p>p.m.;</p> <p>p.m.</p> <p>29 milioni di EUR</p> <p>22,3 milioni di EUR</p>		
2.	<p>TITOLO:</p> <p>REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001</p>			
3.	<p>BASE GIURIDICA:</p> <p>Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>			
4.	<p>OBIETTIVI:</p> <p>Obiettivo del regolamento è fissare retroattivamente i contributi alla produzione dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, ricalcolati in base alla metodologia delucidata dalla Corte.</p>			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (milioni di EUR)
5,0	<p>SPESA</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMPUTATA AL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - AI BILANCI NAZIONALI - ALTRO 	102,2	102,2	n.p.
5,1	<p>ENTRATE</p> <ul style="list-style-type: none"> - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – Vedi osservazioni - SUL PIANO NAZIONALE 	-93,1	-93,1	n.p.
5,2	<p>METODO DI CALCOLO:</p> <p>Vedi osservazioni</p>			
6,0	<p>FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE</p>			n.p.
6,1	<p>FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE</p>			No
6,2	<p>NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE</p>			No
6,3	<p>STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI</p>			Vedi osservazioni
<p>OSSERVAZIONI:</p> <p>Il 9 febbraio 2017, nella sentenza della causa C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise SA contro État belge, la Corte</p>				

di giustizia ha dichiarato invalidi il regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo complementare, e il regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.

La sentenza ha seguito il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza del 27 settembre 2012 (sentenza *Jülich II*¹), in cui era chiarito il metodo corretto che avrebbe dovuto essere usato per calcolare i contributi «zucchero». Di conseguenza i produttori hanno diritto al rimborso delle somme in eccesso indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione invalidati nelle campagne di commercializzazione in questione. Tali contributi in eccesso sono stati versati sul bilancio dell'Unione al netto delle spese di riscossione, versate ai bilanci nazionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/335 (UE, EURATOM) del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

L'atto giuridico correttivo fissa retroattivamente i contributi alla produzione di zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, ricalcolati mediante il ricorso alla metodologia delucidata dalla Corte nella causa *Jülich II* sopra menzionata. In seguito alla sentenza e secondo il principio dell'arricchimento senza causa, il rimborso della differenza tra i vecchi contributi agli operatori e quelli ricalcolati deve includere degli interessi compensativi, da applicare secondo le norme nazionali.

L'importo totale da rimborsare agli Stati membri è il seguente:

Risorse proprie - importo principale

66,9 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e 49,4 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 2000/2001; in totale 116,3 milioni di EUR x 80 % = **93,1 milioni di EUR** di contributi al netto delle spese di riscossione.

Interessi compensativi

Gli interessi compensativi richiesti non sono inclusi negli importi provenienti dalle risorse proprie. Poiché i tassi di interesse saranno determinati dal diritto nazionale, l'importo finale non può essere definitivamente fissato per il momento. Tuttavia, stando alle informazioni disponibili nella causa *Jülich* sui tassi di interesse nazionali e ipotizzando una spesa media per interessi del 5 % l'anno, l'importo del capitale dovuto per il periodo 1999/2000 sarebbe aumentato di un interesse del 90 % (18 x 5 %) e l'importo del capitale dovuto per il 2000/2001 sarebbe aumentato di un interesse dell'85 % (17 x 5 %).

Si ottiene così un totale stimato dei costi di interesse di $(66,9 \times 90 \%) + (49,4 \times 85 \%) =$ **102,2 milioni di EUR**.

L'importo degli interessi compensativi sarà versato sotto la linea di bilancio 05 07 02 – Composizione delle controversie. I pagamenti sono previsti per l'esercizio di bilancio 2018.

¹ Cause riunite C-113/10, C- 147/10 e C- 234/10, Zuckerfabrik Jülich e a., ECLI:EU:C:2012:591.